


Orientamento alle tutele

*Guida alle prestazioni
previdenziali e socio-assistenziali
per i lavoratori e le lavoratrici
della Polizia Penitenziaria*



il Patronato della CGIL



Orientamento alle tutele

*Guida alle prestazioni previdenziali e socio-assistenziali
per i lavoratori e le lavoratrici della Polizia Penitenziaria*

Indice

Premessa	5
Capitolo 1 <i>Tutela della salute nei luoghi di lavoro</i>	7
Capitolo 2 <i>Permessi, congedi e indennizzi delle leggi 104/92 e 210/92</i>	16
Capitolo 3 <i>Le malattie correlate al lavoro della Polizia Penitenziaria</i>	26
Capitolo 4 <i>Diritto a pensione di vecchiaia e anzianità</i>	30
Capitolo 5 <i>Il ruolo e la consulenza del Patronato</i>	37
Uffici regionali dell'Inca	39
Uffici regionali della Funzione Pubblica	41

Premessa

Con questa breve guida, l'Inca e la Funzione Pubblica Cgil vogliono offrire un manuale di facile consultazione che aiuti i lavoratori e le lavoratrici della Polizia Penitenziaria a conoscere meglio i diritti individuali, nelle loro varie possibilità, connessi alle tutele previdenziali, assistenziali e alla riduzione della capacità lavorativa derivante da infortuni e malattie dipendenti da servizio.

La guida, in particolare, affronta le varie problematiche legate alla “**causa di servizio**”, che da dicembre 2011 permane solo per il comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico, nonché a tutto ciò che ruota intorno al tema del lavoro, in termini di accesso alle tutele. Inoltre, è importante aver presente che la legislazione previdenziale ha subito molti cambiamenti peggiorativi negli ultimi anni, con la conseguenza che per i lavoratori è molto difficile, senza l'aiuto del Patronato, districarsi nella complessità delle norme per verificare il proprio diritto a pensione o per espletare tutte le pratiche connesse ai diritti previdenziali (es. la pensione di reversibilità o ricongiunzione dei periodi di contribuzione versata in gestioni diverse).

Per questo è importante rivolgersi al Patronato Inca che, con il suo impegno, è in grado di offrire ai lavoratori, alle lavoratrici e ai loro familiari un'assistenza qualificata per avere una garanzia maggiore finalizzata a rendere esigibili i diritti previdenziali e socio-assistenziali, individuando il percorso più agevole per ottenere per esempio permessi e congedi previsti dalla legge n. 104 e il riconoscimento di inabilità e invalidità al lavoro, nonché gli indennizzi previsti per chi ha subito danni irreversibili da vaccinazioni e trasfusioni.

Il Patronato Inca è da sempre legato alla difesa dei diritti e delle tutele di chi lavora.

Capitolo 1



Diritti e Tutela della salute nei luoghi di lavoro

Causa di servizio

Per malattia dipendente da **causa di servizio** si intende una patologia le cui conseguenze sulla salute sono da ricondurre all'attività di servizio conseguente all'adempimento degli obblighi istituzionali. Da ciò scaturisce anche che le infermità o le lesioni devono essere *“dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”*.

Concausa

La concausa è ciò che contribuisce, insieme ad altre cause, a determinare un effetto, ovvero ciò che è necessario, ma non sufficiente da solo a determinarlo.

In regime di **causa di servizio** una concausa di menomazione o di invalidità, che provoca la malattia o l'infortunio, anche se estranea al fatto di servizio - e dunque extra lavorativa - non esclude il riconoscimento e quindi la tutela.

Fatti di servizio

Sono riconducibili al rischio legato all'adempimento degli obblighi d'ufficio per finalità di servizio (non solo in occasione di lavoro, ma anche in tutte le attività correlate all'esecuzione di ordini specifici, anche se svolti fuori dal luogo di lavoro e dell'orario), che si traduce in un evento dannoso per l'integrità personale del dipendente.

Infortunio in itinere

Rientrano nella nozione di **fatti di servizio** gli infortuni in itinere, e cioè gli eventi occorsi nei percorsi necessari a raggiungere il luogo di lavoro. Per lesioni conseguenti ad incidente stradale occorre che sia acquisito oltre al verbale della polizia locale (eventuali prove testimoniali o cid), un dettagliato rapporto predisposto dal comando di appartenenza sulle circostanze di tempo, modo e luogo in cui si è verificato l'evento.

Valutazioni Medico-legale

La valutazione medico-legale del danno dipendente da **causa di servizio** rimanda alle norme sulle pensioni di guerra, che si basano sull'ascrivibilità delle menomazioni in determinate tabelle, costruite sul grado di invalidità permanente che le menomazioni comportano, relativamente alla riduzione della capacità lavorativa.

In sintesi:

per il riconoscimento della **causa di servizio** gli elementi che lo costituiscono sono:

- **fatti di servizio:** qualunque evento dannoso per l'integrità personale derivante dall'adempimento degli obblighi di servizio;
- **infermità o lesioni produttive** di menomazioni dell'integrità psico-fisica;
- **rapporto causale ovvero concausale** "efficiente e determinante" tra fatti di servizio ed infermità o lesioni.

Riconoscimento delle malattie derivanti dal servizio

La domanda di riconoscimento delle infermità derivanti da **causa di servizio** deve essere presentata all'Amministrazione di appartenenza **entro 6 mesi**:

- **dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso;**
- **dal momento in cui il dipendente ha preso conoscenza della gravità e delle conseguenze invalidanti della infermità.**

Commissione Medica Ospedaliera (CMO)

Effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, comprendendo possibilmente anche l'indicazione delle cause che l'hanno prodotta e il momento in cui si è manifestata la patologia, delle sue conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio.

In caso di controversie

Contro il giudizio della CMO, in tema di idoneità/inidoneità al servizio, il dipendente può presentare ricorso alla Commissione Medica di 2° istanza entro 10 giorni dalla notifica del verbale. Data la complessità della pratica, per istruire correttamente il ricorso è consigliabile rivolgersi e farsi assistere in tutte le fasi dal medico di Patronato.

Inidoneità parziale

Nel caso di inidoneità parziale al servizio, accertata dalla CMO, il personale può rimanere nei ruoli ordinari con mansioni limitate allor quando la patologia che ha determinato l'inidoneità sia riconosciuta dipendente da **causa di servizio**.

Il Comitato di Verifica

Si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da **causa di servizio**; può richiedere supplementi di accertamenti sanitari ad una Commissione diversa rispetto a quella che ha redatto la prima diagnosi.

Contro i provvedimenti della Pubblica Amministrazione

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione con decreto adotti un provvedimento di diniego di riconoscimento della **causa di servizio**, tale atto può essere impugnato, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento, dinanzi al TAR territorialmente competente.

Aggravamento delle infermità

Quando sia intervenuto un aggravamento delle condizioni di salute che avevano determinato il riconoscimento della **causa di servizio** non ascrivibili ad alcuna categoria tabellata, può essere presentata domanda «in ogni tempo» per il riconoscimento di tale aggravamento, nel rispetto del limite temporale di sei mesi dalla conoscenza dell'avvenuto aggravamento.

Unicità di accertamento

Il riconoscimento della **causa di servizio** da parte del comitato di verifica costituisce accertamento definitivo e non può essere messo in discussione da nessun altro organismo.

Assenza dal servizio

Se l'assenza è determinata da una patologia per la quale è in corso l'istruttoria di riconoscimento, al dipendente spetta l'intera retribuzione. Nel caso in cui il diniego del riconoscimento avvenga decorsi 24 mesi dalla domanda non sono ripetibili le retribuzioni corrisposte per intero.

Quali sono i benefici che ne derivano

Il riconoscimento dei benefici connessi all'accertamento di infermità dipendente da **causa di servizio** è il presupposto dal quale scaturiscono indennizzi e risarcimenti previdenziali quali:

- equo indennizzo;
- pensione privilegiata;
- maggiorazione stipendiale;
- maggiorazione dell'anzianità di servizio;
- esonero dal rispetto delle fasce orarie;
- esenzione dal ticket;
- cure termali.

Equo indennizzo

L'Equo indennizzo è una prestazione *una tantum* che viene corrisposta dall'Amministrazione ai propri dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità determinate da **causa di servizio**, hanno subito una menomazione permanente della loro integrità psicofisica.

Revisione per aggravamento dell'equo indennizzo

In caso di aggravamento della menomazione per la quale è già stato concesso l'equo indennizzo, la revisione del danno può essere richiesta una sola volta, **entro 5 anni** dalla data di comunicazione del primo provvedimento di concessione di equo indennizzo, nel rispetto del limite temporale di sei mesi dalla conoscenza dell'avvenuto aggravamento.

Interdipendenza

Nel caso in cui la patologia non sia riconducibile per diretto aggravamento a quella precedentemente riconosciuta dipendente da **causa di servizio**, può essere presentata istanza di interdipendenza in ogni tempo.

Pensione privilegiata

La pensione privilegiata è una prestazione spettante al dipendente che ha lasciato il servizio qualora la patologia riconosciuta da **causa di servizio** sia ascrivibile dalla 1° all'8° categoria della tabella A annessa, al DPR 834/1981.

- **Pensione privilegiata di reversibilità**
Viene erogata ai superstiti del titolare della pensione se il decesso avviene per le stesse infermità o lesioni che hanno dato diritto a tale trattamento.
- **Pensione privilegiata indiretta**
Viene erogata ai superstiti qualora il dipendente, in possesso di almeno un giorno di servizio, sia deceduto in servizio e per **causa di servizio**.
- **Aggravamento pensione privilegiata**
Non vi sono limiti di tempo per il riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità riconosciuta dipendente da **causa di servizio**, ma non ritenuta invalidante. La domanda d'aggravamento respinta può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. È ammessa una ulteriore istanza, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.

Maggiorazione stipendiale

Al dipendente a cui è riconosciuta una patologia determinata da **causa di servizio** ascrivibile dalla 1° alla 6° categoria di tabella A, allegata al DPR 834/1981, è concesso il beneficio dell' incremento stipendiale del 2,50% , mentre se la patologia è ascrivibile dalla 7° all'8° categoria della citata tabella il beneficio è valutato dell'1,25%.

Maggiorazione dell'anzianità di servizio

Se è stata riconosciuta, per qualsiasi causa, una invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al D.P.R. n. 834/1981, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 60 mesi e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima.

Esonero dalle fasce orarie

Le malattie riconosciute dipendenti da **causa di servizio** consentono al dipendente stesso il non rispetto delle fasce orarie di reperibilità.

Esenzione ticket

Si ha diritto all'esenzione totale o parziale, secondo le disposizioni delle singole Regioni, dai ticket delle spese mediche e sanitarie. In base alla percentuale d'invalidità, sono identificati dei parametri di riduzione cui corrispondono diversi livelli d'esenzione.

Cure termali

Solo coloro che sono stati già riconosciuti invalidi per servizio possono fruire delle assenze per malattia per finalità curative.

La concessione del beneficio può essere differita per motivate esigenze di servizio solo qualora la patologia consenta di effettuare le cure in altra data. Il periodo complessivo fruibile per le cure non può superare i 15 giorni annui compresi i festivi.

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il Fondo vittime infortuni, gestito dall'Inail, ha lo scopo di fornire un supporto ai familiari dei lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro.

I beneficiari della prestazione *una tantum* sono sia i superstiti di lavoratori assicurati all'Inail sia quelli non soggetti ad obbligo assicurativo (ad esempio: i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, etc.).

Amianto - benefici previdenziali

I lavoratori del comparto, che nei termini dei limiti temporali di presentazione delle domande hanno dimostrato di avere avuto una esposizione qualificata (100 fibre/litro) all'amianto, possono conseguire benefici pensionistici non cumulabili con altre analoghe prestazioni in tema di anzianità di servizio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai militari affetti da patologia amianto correlata.

Vittime del dovere

Per avere diritto alla speciale elargizione e ad altri benefici previsti, non è sufficiente che l'evento sia connesso all'espletamento dell'attività di istituto, come per la **causa di servizio**, ma occorre che sia dipendente da rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia, all'espletamento di attività di soccorso e che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario.

Idoneità psicofisica al servizio e idoneità alla mansione

Il personale è sottoposto a due diversi momenti accertativi dello stato di salute: il primo, riguardante la idoneità psicofisica al servizio nella Polizia Penitenziaria. Il secondo, effettuato ai sensi della normativa di salute e sicurezza (D.lgs. 81/2008 s.m.i.), è mirato ai rischi specifici normati per legge. Tale accertamento

viene effettuato dal Medico Competente che, al termine delle visite mediche, deve esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- **idoneità;**
- **idoneità parziale**, con prescrizioni o limitazioni che possono essere temporanee (in questo caso deve indicarne il periodo di tempo) o permanenti;
- **inidoneità temporanea;**
- **inidoneità permanente.**

In caso di sopraggiunta inidoneità alla mansione specifica (parziale o totale, permanente o temporanea), il dipendente deve essere adibito, ove possibile, ad altra attività compatibile con il suo stato di salute.

Il dipendente può essere destinato a svolgere un'altra mansione anche per patologie non dipendenti da **causa di servizio**.

N.B. I medici e gli operatori del Patronato, qualora interessati dal mandato, oltre a valutare la correttezza dei giudizi espressi, possono evidenziare il rapporto fra la patologia che ha determinato il giudizio e il lavoro svolto e avviare l'istruttoria per il riconoscimento della dipendenza da **causa di servizio**.

Capitolo 2



Permessi, congedi e indennizzi delle leggi 104/ 92 e 210/92

Congedi-permessi

Il nostro ordinamento giuridico prevede diverse agevolazioni lavorative che possono essere utilizzate dai lavoratori disabili e per chi assiste familiari in situazione di handicap grave. Come tutti i lavoratori dipendenti, anche il comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco hanno diritto alle agevolazioni previste dalla legge 104/92, la prima legge-quadro per i diritti, l'integrazione sociale, l'assistenza e la tutela delle persone con disabilità.

Handicap

È la condizione di svantaggio sociale che un dato soggetto presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali. L'handicap assume carattere di gravità *“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione...”*

Il riconoscimento dell'handicap

Le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello stato di handicap devono essere inoltrate all'Inps territorialmente competente esclusivamente per via telematica.

Il certificato medico, redatto dal medico del Patronato Inca o di famiglia, sarà inviato telematicamente all'Inps a cui, entro 90

giorni, deve essere associata, sempre tramite Patronato, la pratica amministrativa. Il riconoscimento di handicap è compatibile con tutti i riconoscimenti di invalidità/inabilità.

Accertamento provvisorio

Qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, può essere richiesto, dopo 45 giorni, l'accertamento provvisorio da medici specialisti nelle patologie denunciate in servizio presso l'Unità Sanitaria Locale da cui è assistito l'interessato.

Diritto di precedenza per l'accertamento di handicap

Per le persone affette da patologie oncologiche, la visita deve essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data in cui l'interessato ha presentato la domanda.

Ricorso

Il provvedimento emanato in sede amministrativa è impugnabile solo in sede giurisdizionale entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione, pena la decadenza.

Requisiti

Per fruire delle agevolazioni lavorative è indispensabile ottenere il riconoscimento dello stato di handicap grave; essere lavoratori dipendenti (pubblici o privati), anche a tempo determinato e non ci deve essere il ricovero a tempo pieno della persona disabile.

Benefici

Le agevolazioni lavorative più conosciute e utilizzate sono i permessi previsti dalla legge 104: quali, il prolungamento del congedo parentale e il congedo biennale retribuito.

Prolungamento del congedo parentale

La madre o in alternativa il padre, che assistono un figlio in situazione di handicap grave, possono fruire, fino al 12° anno di età del bambino, del prolungamento del congedo parentale. La durata massima del congedo (complessiva tra il “normale” congedo parentale e il suo prolungamento, fruiti dal padre e dalla madre) è di 36 mesi.

Ore di riposo

In alternativa al prolungamento del congedo parentale, dopo il 1° anno di vita del bambino e fino al compimento del 3° anno, la madre o il padre possono fruire di due ore di permesso orario giornaliero (1 ora con orario giornaliero inferiore a 6 ore).

Permessi mensili

In alternativa al prolungamento del congedo parentale e ai riposi orari, la madre o in alternativa il padre possono fruire dei 3 giorni di permesso al mese.

In sintesi:

- I genitori, anche adottivi, con **bambini fino a tre anni** di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- i genitori, anche adottivi, con bambini **oltre i tre anni e fino ai dodici anni** di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- i genitori, anche adottivi, con **figli oltre i dodici anni** di età possono fruire solo dei tre giorni di permesso mensile.

Permessi lavorativi (disabili)

Il lavoratore portatore di handicap può fruire di 3 giorni di permesso (frazionabili in ore) o di riposi giornalieri (2 ore al giorno per un orario giornaliero uguale o superiore alle 6 ore, un'ora se inferiore).

Permessi per assistenza a familiari disabili

Il lavoratore può fruire di 3 giorni (frazionabili in ore) in caso di assistenza al genitore, coniuge o familiare, entro il secondo grado, parenti e affini di terzo grado, solo se la persona assistita non ha più i genitori o il coniuge, oppure se i genitori o il coniuge hanno compiuto i 65 anni o sono affetti da patologie invalidanti.

Congedo straordinario retribuito

È previsto un congedo biennale retribuito di due anni per assistere il familiare, in situazione di handicap grave, secondo un tassativo ordine prioritario:

- **il coniuge** convivente della persona con disabilità;
- **i genitori**, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- **uno dei figli** conviventi della persona con disabilità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori della persona siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- **uno dei fratelli o sorelle** conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi della persona con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- **uno dei parenti o affini**, entro il terzo grado, conviventi con la persona con disabilità in assenza di altri soggetti idonei a prestare assistenza.

I periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato anche a giorni interi. Sono retribuiti con una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità, comunque, non può superare un importo massimo fissato per legge e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Durante il periodo di congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. Tutte le richieste devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza.

Sede di Lavoro

Altra agevolazione, prevista dalla legge 104/92, che si applica anche al personale militare e alle forze di polizia, è la possibilità di trasferimento, "ove possibile", alla sede di lavoro più vicina al familiare disabile da assistere. Con questa misura è stata riconosciuta parità di diritti anche ai cittadini in uniforme. Questa disposizione, proprio a causa di quel "ove possibile", consente all'Amministrazione di potere valutare le esigenze del richiedente comparativamente con quelle di servizio, implicitamente riconoscendo la prevalenza di queste ultime in termini di oggettiva impossibilità di organizzare altrimenti il servizio.

Gli stessi lavoratori, in ogni caso, hanno la facoltà di rifiutare il trasferimento ad altra sede se dovesse risultare più lontana dal domicilio del disabile da assistere.

Programmazione dei permessi

I permessi retribuiti della legge 104 devono essere concordati preventivamente al fine di consentire il funzionamento della organizzazione e di garantire alla persona disabile il diritto all'assistenza.

Resta fermo, comunque, il principio secondo cui le esigenze di assistenza e di tutela del disabile devono prevalere sempre su quelle organizzative.

Congedo per cure invalidi

I lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possono fruire **ogni anno**, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. La richiesta (all'Amministrazione) deve essere accompagnata da un certificato redatto da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una delle strutture sanitarie pubbliche, dalla quale risulti la necessità delle cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. Detto congedo, retribuito dall'Amministrazione, non rientra nel comparto malattia. Non si tratta del congedo per cure termali.

Danni da trasfusioni e vaccinazioni

La legge 210/92 prevede l'erogazione da parte dello Stato di un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Rientrano nel novero delle vaccinazioni obbligatorie anche quelle effettuate su indicazione del Corpo Sanitario Militare.

Requisiti

I presupposti per accedere alle prestazioni previste dalla legge 210/92 sono:

- **La tempestività della domanda**

I termini perentori per la presentazione sono di 3 anni in caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e di 10 anni per le infezioni HIV, che decorrono dal momento in cui l'avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno irreversibile.

- **La dimostrazione del nesso causale**

Ci deve essere una stretta connessione tra una trasfusione di sangue, una somministrazione di emoderivati o una vaccinazione e il contagio con uno dei virus oggetto della tutela.

- **L'ascrivibilità tabellare**

Il fatto che la menomazione riscontrata sia ascrivibile a tabella (dalla I all'VIII) determina l'importo dell'indennizzo.

Come ottenere l'indennizzo

La domanda di indennizzo deve essere presentata al Ministero della Salute attraverso la Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Ricorso

Avverso il giudizio della Commissione Medico Ospedaliera, l'interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni, al Ministero della Salute, trasmettendolo all'Ente (ASL o Regione) che ha notificato il giudizio della Commissione Medico Ospedaliera.

Benefici economici

- **Assegno**

L'indennizzo consiste in un assegno bimestrale, reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni altro tipo di prestazione economica (es. equo indennizzo). L'assegno è composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B, allegata alla **legge 177/76**, e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.

- **Assegno *una tantum***

I danneggiati da vaccinazioni obbligatorie possono presentare domanda per ottenere un assegno *una tantum* (30% annuo, dell'indennizzo già ottenuto) per il periodo che intercorre tra la manifestazione della malattia e l'ottenimento dei benefici previsti della legge 210.

- **Doppia patologia**

Nel caso la persona abbia contratto più di una malattia (doppia patologia), con esito invalidante distinto, ha diritto a un indennizzo aggiuntivo non superiore al 50% del valore dell'indennizzo riconosciuto con la legge 210/92.

- **Assegno reversibile**

In caso di decesso, se collegato alla malattia indennizzata, gli eredi aventi diritto possono optare per lo stesso assegno reversibile per 15 anni o per un assegno *una tantum* pari a 77.468,53 euro.

- **Contagio indiretto**

I benefici della legge 210/92 spettano altresì:

- alle persone **non vaccinate** che hanno riportato, a seguito e in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica;
- alle persone **che risultano contagiate da HIV e da epatiti virali dal proprio coniuge** (già titolare di legge 210/92) e ai figli contagiati durante la gestazione.

- **Ulteriore indennizzo**

I soggetti danneggiati da **vaccinazione obbligatoria** già beneficiari dell'indennizzo, ai sensi della legge 210/92, possono, ai sensi della **legge 229/05**, ottenere un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla legge 210/92, a seconda della categoria ascritta.

- **Assegno *una tantum***

L'assegno *una tantum* viene riconosciuto per un massimo di 10 anni, in aggiunta all'assegno vitalizio, per il periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e l'ottenimento del l'indennizzo aggiuntivo. L'importo di questo assegno è stabilito da una apposita commissione ministeriale

- **Assegno reversibile**

In caso di decesso della persona danneggiata (successivo all'entrata in vigore della legge), se collegato alla malattia indennizzata, gli eredi aventi diritto possono optare per lo stesso assegno reversibile per 15 anni o per un assegno *una tantum* pari a 150.000 euro.

Danno da vaccino - sintesi delle prestazioni

Danneggiato	Eredi
<ul style="list-style-type: none">• Indennizzo ex legge 210/92;• assegno <i>una tantum</i> (30% annuo di quanto già percepito) per il periodo intercorrente tra la manifestazione del danno e l'ottenimento dell'indennizzo;• indennizzo aggiuntivo ex legge 229/05;• assegno <i>una tantum</i> per il periodo intercorrente tra la manifestazione del danno e l'ottenimento dell'indennizzo aggiuntivo (legge 229/05)	<ul style="list-style-type: none">• Ulteriore indennizzo (15 anni);• assegno <i>una tantum</i> (150.000 euro);• indennizzo legge 210/92 (15 anni);• assegno <i>una tantum</i> legge 210/92 (77.465,53 euro).

Capitolo 3



Le malattie correlate al lavoro della Polizia Penitenziaria

Le malattie più frequenti come dipendenti dal servizio

*Ernia discale e discopatia
lombo-sacrale; da vibrazioni
al corpo intero*

Sono particolarmente interessati:

- motociclisti;
- conducenti di mezzi di soccorso e personale trasportato;
- attività comportanti mantenimento protratto di posture fisse e incongrue (vigilanza ai monitor, ad esempio)
- conducenti di mezzi per il trasporto personale e personale trasportato;
- attività di pattuglia su macchina;
- elicotteristi e personale elitrasmportato;
- personale addetto non in maniera occasionale alla traduzione dei detenuti.

*Ernia discale e discopatia
lombo-sacrale da
movimentazione manuale
di carichi*

Sono particolarmente interessati:

- addetti alla movimentazione non occasionale di carichi.

Segue tabella >>

<p><i>Patologia della spalla e del sistema mano-braccio</i></p>	<p><i>Sono particolarmente interessati:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>addetti alle officine, carrozzerie e falegnamerie per uso di strumenti vibranti;</i>• <i>agenti motociclisti.</i>
<p><i>Disturbi bronchiali (bronchite cronica, asma allergica, ecc.)</i></p>	<p><i>Sono particolarmente interessati:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>inalazione di inquinanti nei poligoni di tiro;</i>• <i>esposizione a solventi (meccanici, carrozzieri, addetti alla manutenzione armi, laboratoristi, tipografi, armaioli, ecc.).</i>
<p><i>Vene varicose</i></p>	<p><i>Sono particolarmente interessati:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>attività di servizio comportante lunghe permanenze in piedi;</i>• <i>attività di sentinella armata;</i>• <i>attività di vigilanza passaggi.</i>
<p><i>Sordità da rumore (ipoacusia neurosensoriale)</i></p>	<p><i>Sono particolarmente interessati:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>esposizione non occasionale a rumore anche nella attività di controllo dei detenuti che lavorano;</i>• <i>utilizzo non occasionale delle armi da fuoco (in particolare addetti ai poligoni);</i>• <i>addetti alle officine meccaniche e di riparazione (fabbri, meccanici, carrozzieri ecc.);</i>• <i>addetti alle falegnamerie;</i>• <i>addetti alle tipografie;</i>• <i>addetti alle radiocomunicazioni;</i>• <i>operatori in cuffia.</i>

Segue tabella >>

<i>Patologia cardiovascolare</i>	<i>Sono particolarmente interessati:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>esposizione non occasionale a situazioni stressogene.</i>
<i>Disturbi ansioso-depressivi (burnout)</i>	<i>Sono particolarmente interessati:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>personale impiegato in maniera non occasionale a contatto con i detenuti.</i>
<i>Disturbo post traumatico da stress</i>	<i>Sono particolarmente interessati:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>personale che si è confrontato con eventi violenti sia interessanti terzi che il lavoratore stesso.</i>
<i>Neoplasie del seno</i>	<i>Sono particolarmente interessati:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>personale femminile che svolge lavoro a turni con componente notturna.</i>
<i>Neoplasie cutanee (in particolare del volto e del collo)</i>	<i>Sono particolarmente interessati:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>addetti a servizi all'aperto e altre figure che operano per lunghi periodi all'aperto con esposizione ai raggi solari.</i>
<i>Mesotelioma pleurico, pericardico</i> <i>Tumore polmonare</i>	<i>Sono particolarmente interessati:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>addetti a mansioni che hanno comportato l'esposizione all'amianto;</i>• <i>personale addetto alla manutenzione meccanica degli autoveicoli, in particolare dei freni, e che possono aver operato direttamente su materiali contenenti amianto (apparecchi frenanti, pannelli, cartoni e corde utilizzati a scopo isolante su divisori, tubazioni e parti di motore, guarnizioni e rivestimenti a spruzzo), se del caso in spazi confinati.</i>

Segue tabella >>

Rischio biologico

Sono particolarmente interessati:

- *personale a contatto per motivi di servizio con fonti di contagio (servizi di sorveglianza presso strutture ospedaliere o sanitarie carcerarie, ivi comprese le infermerie, interventi comportanti contatto accidentale con sangue; perquisizioni comportanti ferite, interventi di coazione fisica, manovre di primo soccorso, ecc) (TBC, epatite, ecc.);*
- *personale addetto alle strutture di accoglienza dei minori (malattie esantematiche e dell'infanzia).*

Capitolo 4



Diritto a pensione di vecchiaia e anzianità

Il sistema previdenziale

Nell'ordinamento previdenziale italiano esistono due sistemi di calcolo delle pensioni: "Retributivo" e "Contributivo"; il primo è basato sulla media delle retribuzioni percepite; il secondo, sul montante contributivo maturato.

Come collocare il lavoratore nel sistema previdenziale

Ai fini dell'applicazione delle regole per il diritto alla pensione, il lavoratore si colloca nel sistema:


- **Retributivo** se può vantare contribuzione utile a pensione entro il 1995.
- **Contributivo** se può vantare contribuzione solo dopo il 1995.

Il metodo di calcolo di pensione da applicare ai lavoratori collocati nel "Retributivo" dipende dal possesso o meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 (vedi schema successivo):

- ai i lavoratori che vantano almeno 18 anni di contribuzione al 1995, la pensione viene calcolata applicando il metodo retributivo per i contributi versati entro il 2011 e il metodo contributivo per i versamenti collocati dal 2012 fino al pensionamento.

La pensione comunque non può superare l'importo che sarebbe stato liquidato con l'applicazione del sistema interamente retributivo.

- ai lavoratori che vantano meno di 18 anni di contribuzione al 1995, la pensione viene calcolata applicando il metodo retributivo per i contributi versati entro il 1995 e il metodo contributivo per quelli collocati dal 1996 fino al pensionamento.



La pensione di vecchiaia nel sistema retributivo

La pensione di vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile congiuntamente al requisito contributivo minimo previsto per legge.

Requisito d'età - È costituito dall'età anagrafica prescritta per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (60 anni) incrementata delle aspettative di vita periodicamente rilevate dall'Istat.

Ruolo e qualifica	Limite d'età	Incremento delle aspettative di vita			
		2013-15	2016-18	2019-20	2021...
Ufficiali	65 anni	3 mesi	7 mesi (3+4)	11* mesi (3+4+4*)	...
Personale tecnico scientifico					
Personale tecnico strumentale					
Personale amministrativo	60 anni	3 mesi	7 mesi (3+4)	11* mesi (3+4+4*)	...
Ispettori					
Sovrintendenti					
Agenti					
Assistenti					
*Previsionale					

Requisito contributivo - Maturazione di almeno **20 anni** di contribuzione.

Decorrenza - Dal 2011, la decorrenza della pensione è fissata ai **12 mesi** successivi la maturazione dei requisiti.

N.B. Occorre ricordare che, qualora al compimento del limite massimo d'età (senza incremento dell'aspettativa di vita) il lavoratore risulti aver maturato ad altro titolo il diritto a pensione (ad es. con almeno 40 di contribuzione) e la relativa decorrenza, l'amministrazione risolve d'ufficio il rapporto di lavoro per raggiunti limiti d'età.

La pensione di anzianità nel sistema retributivo

Sono previste tre distinte uscite per pensionamento di anzianità.

..... *1° accesso*

Requisiti - Maturazione di almeno **40 anni** di contribuzione incrementati delle aspettative di vita periodicamente rilevate dall'Istat.

Requisito contributivo	Incremento delle aspettative di vita			
	2013-15	2016-18	2019-20	2021...
40 anni	3 mesi	7 mesi (3+4)	11* mesi (3+4+4*)	...
*Previsionale				

Decorrenza - Dal 2014, la decorrenza della pensione è fissata ai **15 mesi** successivi la maturazione del requisito contributivo dopo aver seguito la progressione descritta nella seguente tabella.

Anno	Decorrenza
2011	12 mesi
2012	13 mesi
2013	14 mesi
dal 2014 in poi	15 mesi

..... *2° accesso*

Requisito d'età - Compimento di almeno **57 anni** di età incrementati delle aspettative di vita periodicamente rilevate dall'Istat.

Requisito d'età	Incremento delle aspettative di vita			
	2013-15	2016-18	2019-20	2021...
57 anni	3 mesi	7 mesi (3+4)	11* mesi (3+4+4*)	...
*Previsionale				

Requisito contributivo - Maturazione di almeno **35 anni** di contribuzione.

Decorrenza - Dal 2011, la decorrenza della pensione è fissata ai **12 mesi** successivi la maturazione dei requisiti.

Requisito d'età - Compimento di almeno **53 anni** di età incrementati delle aspettative di vita periodicamente rilevate dall'Istat.

Requisito d'età	Incremento delle aspettative di vita			
	2013-15	2016-18	2019-20	2021...
53 anni	3 mesi	7 mesi (3+4)	11* mesi (3+4+4*)	...
*Previsionale				

Requisito contributivo - Maturazione dell'anzianità massima contributiva (80%) entro il 2011.

L'anzianità massima si calcola in relazione al servizio utile al 31.12.1997.

Decorrenza - Dal 2011, la decorrenza della pensione è fissata ai **12 mesi** successivi la maturazione dei requisiti.

N.B. Occorre considerare che si tratta di una possibilità di accesso a pensione (riservata al personale appartenente ai ruoli di Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti) in via di esaurimento poiché, con il trascorrere del tempo, la maturazione dell'anzianità massima al 2011 comporterà necessariamente il possesso del requisito utile al pensionamento con almeno 40 anni di contribuzione incrementati dell'aspettativa di vita.

La pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Sono previste tre distinte uscite per pensionamento di anzianità.

..... 1° accesso

Requisito anagrafico - Età compresa tra i **57** e i **65 anni**.

Requisito contributivo - Almeno **5 anni** di contribuzione effettiva.

Soglia minima - Maturazione di un importo minimo di pensione pari a quello dell'assegno, sociale aumentato del 20% (per l'anno 2016: € 6.996,91).

Il requisito della soglia minima non è richiesta al compimento dei 65 anni o in caso di risoluzione per raggiunti limiti d'età.

..... 2° accesso

Requisito contributivo - Almeno 40 anni di contribuzione.

Soglia minima - Maturazione di un importo minimo di pensione pari a quello dell'assegno sociale, aumentato del 20% (per l'anno 2016: € 6.996,91).

Al fine di determinare il requisito di 40 anni di contributi:

- non concorre la contribuzione volontaria;
- si maggiora del 50% la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il compimento del 18° anno di età.

Capitolo 5



Il ruolo e la consulenza del Patronato

La tutela della salute nei luoghi di lavoro

Al Patronato Inca potrai:

- **accertarti** che la malattia sia connessa alla tua attività di servizio;
- **avere** l'assistenza medico legale gratuita, senza ricorrere agli studi medici privati;
- **avviare** la domanda per ottenere il riconoscimento della dipendenza da **causa di servizio**;
- **ricorrere** contro il diniego della pubblica amministrazione, qualora ritenuto illegittimo;
- **seguire** l'evoluzione della malattia riconosciuta per **causa di servizio** e nel caso assisterti per chiedere una revisione per aggravamento delle condizioni di salute;
- **sostenere** la tua causa davanti al Tar;
- **chiedere** il risarcimento di quanto non indennizzato dall'Amministrazione (il cosiddetto danno differenziale).

Diritti previdenziali

Al Patronato Inca potrai:

- **controllare** che la contribuzione sia correttamente versata;
- **valutare** le azioni più opportune sulla posizione assicurativa (ad es. riscattare o ricongiungere) per accedere a pensione nel modo più conveniente;
- **valutare** quando e con quale importo accedere a pensione;
- **controllare** l'importo della pensione;
- **calcolare o controllare** l'importo della buonuscita;
- **verificare** il diritto agli assegni familiari e il relativo importo;
- **valutare** il diritto ai congedi di maternità, paternità e di assistenza ai familiari.

Uffici regionali dell'Inca

Nord Italia

Valle d'Aosta

11100 Aosta
Via Binel, 24
Tel. 0165-271660-2
Fax 0165-271699

Piemonte

10152 Torino
Via Pedrotti, 5
Tel. 011-2442499
Fax 011-2442421

Liguria

16152 Genova
Via S. Giovanni D'Acri, 6
Tel. 010-60281
Fax. 010-6028200

Lombardia

20132 Milano
Via Palmanova, 22
Tel. 02-26254570
Fax 02-26254694

Veneto

30174 Mestre
Via Peschiera, 5
Tel. 041-5497928
Fax 041-5497919

Trentino

38122 Trento
Via Dei Muredei, 8
Tel. 0461-040111
Fax 0461-935176

Alto Adige

39100 Bolzano
Viale Trieste, 70-70a
Tel. 0471-926546
Fax 0471-926447

Friuli Venezia Giulia

34170 Gorizia
Via Canova, 1
Tel. 0481-522518
Fax 0481-524093

Centro Italia

Emilia Romagna

40122 Bologna
Via G. Marconi, 69
Tel. 051-294820
Fax 051-294750

Toscana

50132 Firenze
Via Pier Capponi, 7
Tel. 055-50361
Fax 055-5036245

Marche

60131 Ancona
Via I° Maggio 142/a
Tel. 071-2857626
Fax 071-2910002

Umbria

06128 Perugia
Via Del Macello, 26/28
Tel. 075-506981
Fax 075-5069828

Lazio

00185 Roma
Via Buonarroti, 12
Tel. 06-47823308
Fax 06-4820298

Abruzzo

65126 Pescara
Via B. Croce, 108
Tel. 085-4543335
Fax 085-4543351

Sud Italia _____

Molise

86100 Campobasso
Via T. Mosca, 11
Tel. 0874-492525
Fax 0874-492522

Campania

80142 Napoli - Via Torino,16
Tel. 081-3456326
Fax 081-5538782

Puglia

70132 Bari
Via V. Calace, 4
Tel. 080-5736111
Fax 080-5278649

Basilicata

85100 Potenza
Via Bertazzoni, 100
Tel. 0971-301210
Fax 0971-35110

Calabria

88100 Catanzaro
Via Massara, 22
Tel. 0961-778418
Fax 0961-770323

Sicilia

90145 Palermo
Via E. Bernabei, 22
Tel. 091-6825864
Fax 091-6819127

Sardegna

09122 Cagliari
Viale Monastir, 35
Tel. 070-2795353
Fax 070-272680

Uffici regionali della Funzione Pubblica

Nord Italia

Valle d'Aosta

11100 Aosta
Via Binel, 24
Tel. 0165 271612-15
Fax 271699-80
e-mail: funzione.pubblica@cgil.vda.it

Piemonte

10152 Torino
Via Pedrotti, 5
Tel. 011 2442520
Fax 2442314
e-mail: fp@cgiltorino.it
www.fpcgilpiemonte.it

Liguria

16152 Genova
Via S. Giovanni d'Acridi, 6
Tel. 010 6028308/10
Fax 6028311
e-mail: funzionepubblica@liguria.cgil.it
www.liguria.cgil.it

Lombardia

20132 Milano
Via Palmanova 22
Tel. 02 540241
Fax 02 54024230
e-mail: fp@lombardia.cgil.lombardia.it
www.fp.cgil.lombardia.it

Veneto

30174 Mestre
Via Peschiera, 5
Tel. 041 5497888-880-878
Fax 5497851
e-mail: funzionepubblica@veneto.cgil.it
www.fpcgil.net/fpv/veneto.htm

Trentino

38122 Trento
Via dei Muradei, 8
Tel. 0461 303942
Fax 303941
e-mail: fp@cgil.tn.it
www.fpcgiltrentino.it

Friuli Venezia Giulia

34131 Trieste
Via Pondares, 8
Tel. 040 3788244
Fax 3788242
e-mail: fp@fv.gil.it
<http://fp.cgilfv.it>

Centro Italia

Emilia Romagna

40122 Bologna
Via del Porto, 12
Tel. 051 294888
Fax 246231
e-mail: er_fp@er.cgil.it
www.fpcgilemiliaromagna.it

Toscana

50132 Firenze - Via Pier Capponi, 7
Tel. 055 5036292/209 - Fax 5036283
e-mail: fp.regionale@tosca.cgil.it
www.tosca.cgil.it

Marche

60131 Ancona - Via 1° Maggio, 142
Tel. 071 285741 - Fax 2910002
e-mail: regionale@marcbe.cgil.it

Umbria

06100 Perugia - Via del Bellocchio, 26
Tel. 075 506981 - Fax 5002964
e-mail: fp.umbria@umbria.cgil.it
www.cgilumbria.it

Lazio

00185 Roma - Via Buonarroti, 12
Tel. 06 468431 - Fax 06 4684360
e-mail: fp@lazio.cgil.it
pec: fpcgilromalazio@pec.it
www.fpromalazio.it

Abruzzo

65126 Pescara
Via Benedetto Croce, 108
Tel. 085 45431 - Fax 4543351
e-mail: c.ranieri@abruzzo.cgil.it
www.abruzzo.cgil.it

Sud Italia

Molise

86100 Campobasso
Via Tommaso Mosca, 11
Tel. 0874 65560
Fax 629902 - 629895
e-mail: fp@cgilmolise.it

Campania

80142 Napoli - Via Torino, 16
Tel. 081 3456266
Fax 205911
e-mail: cgil.segreteria@fpcampania.it
www.fpcampania.com

Puglia

70123 Bari - Via Vincenzo Calace, 4
Tel. 080 5736218
Fax 080 5791126
e-mail: fp@puglia.cgil.it
www.fpcgilpuglia.it

Basilicata

75100 Matera
Via M. De Ruggeri, 3
Tel. 0971 301400 - 1 - 2 - 3 - 4
Fax 0971 650466
e-mail: basilicata@fpcgilpotenza.it

Calabria

88100 Catanzaro - Via Massara, 22
Tel. 0961 77841
Fax 770323
e-mail: flfp@cgilcalabria.it

Sicilia

90145 Palermo - Via Casella, 7
Tel. 091 6810719
Fax 6813152
e-mail: fp@sicilia.cgil.it
www.fpcgilsicilia.org

Sardegna

09122 Cagliari - Viale Monastir, 35
Tel. 070 27951/370
Fax 2795371
e-mail: fp.sardegna@mail.cgil.it
www.fpcgilsardegna.it

Guida a cura dell'Inca Nazionale
Aggiornata a giugno 2016



il Patronato della CGIL

www.inca.it



www.fpcgil.it